

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2376 del 10/05/2023
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Riola Srl - Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, localizzato in Via Friuli n.10, in Comune di Sassuolo (MO) - Modifica autorizzazione n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021 - Pratica sinadoc 28401/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2446 del 10/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dieci MAGGIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Riola Srl - Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, localizzato in Via Friuli n.10, in Comune di Sassuolo (MO) - Modifica autorizzazione n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021 - Pratica sinadoc 28401/2021.

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

il Piano Regionale Gestione Rifiuti e bonifica delle aree inquinate 2022-2027 di cui alla Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022;

le linee guida SNPA approvate con delibera del Consiglio (Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22) per

l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006 - Revisione Gennaio 2022;

la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH.

PREMESSO CHE:

la ditta Riola Srl, con sede legale in Comune di Fiorano Modenese (MO), via Riola n.33 svolge attività di trattamento rifiuti, nell'impianto localizzato in comune di Sassuolo (MO), via Friuli n.10, in virtù dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con atto n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021 (che ha sostituito e modificato la determinazione n. DET-AMB-2019-446 del 30/01/2019 e ss.mm.ii.) ed avente scadenza il 29/01/2029;

l'impianto è situato in un'area ricadente nel mappale 181 sub 1/2/3/4/5/6/7 del foglio 10 del catasto terreni del Comune di Sassuolo; Riola ha disponibilità delle aree interessate in virtù di un contratto di locazione, stipulato con la proprietaria Riola Immobiliare Srl, con sede in Via Friuli n.10 – Sassuolo, registrato all'ufficio territoriale di Sassuolo dell'Agenzia delle Entrate in data 30/01/2013, al numero 340;

l'impianto è costituito da un capannone di superficie pari a circa 1.300 mq e da un'area cortiliva di pertinenza. Tutta l'attività viene svolta all'interno del capannone dotato di pavimentazione in battuto di cemento e di n. 2 ingressi. E' presente un sistema per la raccolta di eventuali sversamenti e/o reflui emessi dai rifiuti stoccati sfusi in cumuli, costituito da grigliati e canaline recapitanti in una vasca cieca che viene svuotata, a necessità, mediante autosurgo. All'interno del capannone è posizionato anche il mulino adibito alla macinazione dello scarto cotto e l'impianto di essiccazione dei fanghi. Nell'area cortiliva esterna, avente pavimentazione in asfalto, è presente la pesa ed un cassone a tenuta coperto adibito al deposito temporaneo degli imballaggi puliti (rifiuti) originati dalle operazioni di sconfezionamento dei rifiuti in ingresso all'impianto.

la ditta è autorizzata alla seguenti operazioni:

- stoccaggio provvisorio (messa in riserva e deposito preliminare R13 e D15) di rifiuti non pericolosi di origine ceramica (fanghi, scarti cotti e crudi, polveri e particolato, stampi di scarto, mole abrasive);
- recupero (R5) mediante macinazione di scarti di piastrelle cotte senza smalto o con smalto cotto (codice EER 101208) dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006: impasto ceramico denominato "chamotte" destinato alla produzione di impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie e materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate (Aggregati riciclati conformi agli standard di settore);
- recupero (R12) per il rifiuto identificato dal codice EER 080202 e denominato "Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici", il quale viene essiccato tramite un impianto di essiccazione e conferito ad aziende ceramiche autorizzate al trattamento

L'autorizzazione Unica vigente è comprensiva di:

- Autorizzazione alla gestione rifiuti;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269, della Parte Quinta del D.Lgs.152/06);
- Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995).

con determinazione n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021 è stata autorizzata l'installazione dell'impianto di essiccazione; essa è stata preceduta da procedura di valutazione preliminare effettuata dalla Regione Emilia-Romagna la quale ha escluso (con nota prot. PG/2020/26629) che fosse necessario un procedimento di screening, imponendo tuttavia una riduzione dell'orario di lavoro dell'impianto di macinazione dello scarto ceramico codice 101208, al fine di compensare gli impatti generati dall'introduzione dell'impianto di essiccazione e un numero di ore massimo di funzionamento dell'impianto di essiccazione di 8 ore al giorno;

VISTA:

la domanda di modifica dell'autorizzazione unica (AU) art.208 del d.lgs. 152/06 presentata dalla Ditta Riola Srl in data 02/08/2022, assunta al Prot. ARPAE n. 128800 del 03/08/2022, volta ad ottenere l'autorizzazione all'attività di recupero R5 per il rifiuto EER 080202 "fanghi acquosi contenenti materiali ceramici";

la nota prot. n. 169810 del 17/10/2022, con cui la Ditta ha inoltre richiesto di modificare la prescrizione n. 6 della determinazione n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021 che fissa le tempistiche di ripetizione delle prove di accertamento di conformità ai requisiti di prodotto, chiedendo di modificare l'obbligo di effettuazione delle prove con cadenza trimestrale, allineando la periodicità al calendario previsto per la marcatura CE del materiale;

RILEVATO CHE:

con l'istanza di modifica in oggetto, l'azienda chiede di poter sostituire l'operazione di recupero R12 per il rifiuto codice EER 080202 con l'operazione R5 al fine di ottenere dall'attività di essiccazione dei fanghi un prodotto End Of Waste e di modificare la prescrizione n. 6 della determinazione n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021 che fissa le tempistiche di ripetizione delle prove di accertamento di conformità ai requisiti di prodotto;

le modifiche richieste riguardano la gestione dei rifiuti (Allegato Rifiuti) e non comportano altre modifiche all'impianto.

DATO ATTO CHE:

con nota PG/2022/161885 del 04/10/2022 la Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati Comune di Sassuolo, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR e il Presidio Territoriale di ARPAE di Maranello/Pavullo e che nei termini previsti non sono pervenute richieste di integrazione né pareri ostativi;

PRESO ATTO:

della nota PG/2022/180874 con cui, su richiesta del SAC, il Presidio Territoriale di Maranello/Pavullo ha prodotto la relazione tecnica relativa all'istanza presentata dalla ditta di sostituire l'operazione di recupero R12 per il rifiuto codice EER 080202 con l'operazione R5 al fine di ottenere dall'attività di essiccazione dei fanghi un prodotto End Of Waste, esprimendosi favorevolmente;

ACQUISITA INOLTRE:

comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 21/09/2022, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (PR_MOUTG_Ingresso_0076858_20220913);

CONSIDERATO:

che l'istanza è finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi per i quali trovano applicazione le norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 12.6 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

che, per i rifiuti oggetto della presente istanza, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come indicato dalle "Linee guida per l'applicazione della disciplina End Of Waste di cui all'art.184-ter comma 3-ter del D.Lgs.152/06 – Revisione gennaio 2022" del SNPA (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni del comma 1 di cui alle lettere da a) a b) non sia necessaria e che le stesse siano da ritenersi come già verificate;

che per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha verificato la sussistenza delle condizioni c) e d) e i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che risultano essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati negli allegati EoW.

RITENUTO NECESSARIO sulla base dell'istruttoria condotta

aggiornare l'allegato rifiuti inserendo le prescrizioni relative all'attività di recupero R5 sul rifiuto EER 080202 "fanghi acquosi contenenti materiali ceramici", confermando quanto precedentemente autorizzato con la Determinazione n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021;

CONSIDERATO inoltre, con riferimento alla richiesta di modificare prescrizione n. 6 della determinazione n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021, che è entrato in vigore il Regolamento End of Waste per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, emanato con DM 152/22 e pertanto si ritiene di non accogliere la richiesta in quanto non coerente con quanto previsto dal Regolamento stesso.

CONSIDERATO infine che secondo quanto previsto dall'art. 8 del DM 152/22, come modificato dal DL 29 dicembre 2022 n.198, art. 11 comma 8-undecies, la ditta potrà proseguire l'attività di recupero già autorizzata alle condizioni indicate nella vigente Autorizzazione Unica e dovrà inviare alla scrivente ARPAE SAC istanza di modifica per adeguamento al DM 152/2022 entro i termini previsti dal sopra citato decreto.

che all'interno dell'impianto vengono effettuate le stesse lavorazioni a partire da **sottoprodotti** ai sensi della Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.16604/2017;

le modifiche proposte vanno a variare gli importi relativi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.Lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R5 – Rifiuti non pericolosi**: 35.000 t/a x 12 €/t = **420.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 50,00 t x 140,00 €/t = 7.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;

Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D15 – **Rifiuti non pericolosi**: 50,00 t x 140,00 €/t = 7.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a 460.000,00 €

RITENUTO, pertanto:

di autorizzare con il presente dispositivo alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 12.6 dell'All. 1, suball.1);

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi asincrona svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)"

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate, su proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA:

1. di modificare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con determinazione ARPAE n.DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021 a Riola Spa con sede legale in Comune di Fiorano Modenese (MO), via Riola n.33 per l'impianto localizzato in comune di Sassuolo (MO), via Friuli n.10, per l'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate negli Allegati:

"Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",

"Allegato EoW 1_impasto ceramico"

"Allegato EoW 2_materiale lapideo"

"Allegato EoW 3_impasto ceramico",

"Planimetria lay-out rifiuti ed emissioni - Agosto 2022",

al presente atto;

2. di approvare gli Allegati:

"Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",

"Allegato EoW 1_impasto ceramico"

"Allegato EoW 2_materiale lapideo"

"Allegato EoW 3_impasto ceramico",

"Planimetria lay-out rifiuti ed emissioni - Agosto 2022"

della presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della determinazione DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021;

3. di dare atto che gli Allegati:

"Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",

"Planimetria lay-out rifiuti ed emissioni - Agosto 2022" (in sostituzione della Planimetria *Planimetria Lay-out rifiuti ed emissioni – Giugno 2020* allegata della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021)

alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021;

4. di stabilire che in relazione all'eventuale ingresso di **sottoprodotti** ai sensi della Determinazione della Regione Emilia Romagna n.16604/2017:

- i sottoprodotti devono essere stoccati separatamente dai rifiuti, in aree dotate di idonea cartellonistica;
 - presso l'azienda deve essere presente copia della documentazione contrattuale bilaterale sottoscritta con le ditte produttrici e utilizzatrici dei sottoprodotti.
5. di stabilire che, **nel termine di 60 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:
- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **460.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
6. di stabilire che l'esercizio dell'attività secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione unica è subordinato/condizionato alla presentazione ed all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;
7. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata fino al giorno 29/01/2029** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
8. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
9. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
11. di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento;

12. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
13. di stabilire che eventuali istanze che non comportino modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n. 151/11 e la relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere trasmessi anche ad ARPAE entro 15 giorni, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
14. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
15. di stabilire che, al momento della futura dismissione, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Sassuolo. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
16. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
17. di trasmettere il presente provvedimento ad ISPRA ai sensi dell'art.184-ter comma 3-bis del d.lgs.152/2006;
18. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO RIFIUTI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta Riola S.r.l. svolge ad oggi nell'impianto in oggetto le seguenti attività:

stoccaggio provvisorio (messa in riserva e deposito preliminare) di rifiuti non pericolosi di origine ceramica (fanghi, scarti cotti e crudi, polveri e particolato, stampi di scarto, mole abrasive);

recupero (R5) mediante macinazione di scarti di piastrelle cotte senza smalto o con smalto cotto (codice EER 101208) dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006: impasto ceramico denominato "chamotte" destinato alla produzione di impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie e materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate (Aggregati riciclati conformi agli standard di settore);

recupero (R12) per il rifiuto identificato dal codice EER 080202 e denominato "Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici", il quale viene essiccato tramite un impianto di essiccazione e conferito ad aziende ceramiche autorizzate al trattamento

Le attività suddette vengono effettuate in virtù dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata con determinazione ARPAE DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021, per l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R5, R12, R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Friuli n.10.

L'impianto è costituito da un capannone di superficie pari a circa 1.300 mq e da un'area cortiliva di pertinenza. Tutta l'attività viene svolta all'interno del capannone dotato di pavimentazione in battuto di cemento e di n. 2 ingressi. E' presente un sistema per la raccolta di eventuali sversamenti e/o reflui emessi dai rifiuti stoccati sfusi in cumuli, costituito da grigliati e canaline recapitanti in una vasca cieca che viene svuotata, a necessità, mediante autospurgo.

All'interno del capannone è posizionato anche il mulino adibito alla macinazione dello scarto cotto.

Nell'area cortiliva esterna, avente pavimentazione in asfalto, è presente la pesa ed un cassone a tenuta coperto adibito al deposito temporaneo degli imballaggi puliti (rifiuti) originati dalle operazioni di sconfezionamento dei rifiuti in ingresso all'impianto.

Sono presenti tre reti fognarie:

fognatura acque bianche: raccoglie le acque incontaminate provenienti dai tetti e le acque di dilavamento dei piazzali. Lo scarico avviene nel Canale di Modena, previo trattamento in vasca di sedimentazione;

fognatura acque nere: raccoglie le acque nere provenienti dai servizi degli uffici al piano terra e da quelli dell'appartamento al primo piano. La rete è dotata di fosse biologiche e scarica in pubblica fognatura;

fognatura dedicata alla raccolta dei reflui eventualmente rilasciati dai cumuli di rifiuti in stoccaggio recapitante in vasca interrata cieca di capacità pari a 10 mc. Tali reflui vengono smaltiti come rifiuti presso impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

Ai sensi della normativa vigente, lo scarico delle acque di cui sopra non è soggetto ad autorizzazione. La Ditta non è pertanto in possesso di alcun titolo abilitativo ambientale allo scarico di acque reflue.

Il progetto dell'impianto era stato sottoposto al procedimento di screening finalizzato all'incremento delle quantità massime di rifiuti recuperabili annualmente, il cui esito è contenuto nella DGP 246 del 22/07/2014.

Rispetto alle quantità massime recuperabili annualmente e valutate nello screening, sono stati autorizzati i seguenti quantitativi:

- operazioni di recupero R5 e annessa R13 sul rifiuto EER 10.12.08 "scarti di piastrelle cotte senza smalto crudo o con smalto cotto"
- potenzialità oraria: 28 t/h
- ore/giorno: 8
- quantitativo massimo recuperabile giornalmente (R5): 224 t/g
- giorni/anno: 240
- quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) 53.760 t/a
- quantitativo massimo autorizzato per il trattamento annuo (R5) 35.000 t/a

I rifiuti in ingresso derivano da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari ed essere costituiti da scarti di piastrelle cotte o sanitari privi di smalto crudo.

I rifiuti sono stoccati nelle specifiche porzioni di capannone adibite allo specifico raggruppamento.

Il basamento è costituito da cemento ed è dotato di rete interna di raccolta per eventuali sversamenti o eluati, terminante in pozzetto cieco di raccolta.

Per i raggruppamenti che contengono più rifiuti, ciascun rifiuto viene stoccato separatamente dagli altri eventualmente presenti.

L'attività di recupero effettivo (R5) che viene svolta sul codice EER 101208 consiste nella macinazione per mezzo di un mulino, al fine di ottenere un materiale definito "Chamotte" che viene commercializzato ad aziende che lo impiegano all'interno dell'impasto ceramico. Con la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021 è stato autorizzato il recupero (R5) mediante macinazione di scarti di piastrelle cotte senza smalto o con smalto cotto (codice EER 101208) per la produzione dei seguenti materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006:

- impasto ceramico denominato "chamotte" destinato alla produzione di impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie
- materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate (Aggregati riciclati conformi agli standard di settore);

L'attività di recupero viene svolta con un mulino realizzato dalla ditta SERMAT così composto:

- tramoggia di carico;
- estrattore vibrante;
- trasportatore a nastro;
- deferrizzatore a magneti permanenti (impiegato per l'allontanamento di eventuali componenti ferrose dal rifiuto sottoposto a trattamento);

- mulino a martelli snodati tipo M4-96 (per la macinazione del rifiuto in ingresso fino alla pezzatura minima di 5 mm);
- elevatore a nastro;
- impianto di aspirazione polveri dotati di filtro a maniche tipo S80 con pulizia automatica;
- coclea tubolare convogliatrice.

La potenzialità dell'impianto di macinazione è pari a 27-28 t/h.

I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto (es. imballaggi) sono stoccati in un cassone esterno coperto.

Il prodotto ottenuto viene stoccato in area interna al capannone in cumuli in attesa della commercializzazione ad industrie ceramiche per la produzione di gres porcellanato e monocottura e/o in ditte produttrici di impasti ceramici da destinare ad industrie ceramiche per la produzione di monocottura e gres porcellanato o in aziende ceramiche per la produzione di sanitari.

L'attività di messa in riserva (R13) consiste nello stoccaggio per il successivo conferimento a terzi.

L'attività di deposito preliminare (D15) consiste nello stoccaggio per il successivo conferimento a terzi autorizzati allo smaltimento.

Inoltre, con la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021 è stata autorizzata l'introduzione di un impianto di essiccazione dei fanghi ceramici per riconsegnare all'industria ceramica il fango essiccato, introducendo l'attività di recupero R12 per il rifiuto 080202.

Il progetto per l'introduzione dell'attività di essiccazione era stato sottoposto a Valutazione Preliminare e la Regione Emilia-Romagna ha escluso (con nota prot. PG/2020/26629) che fosse necessario un procedimento di screening, alle seguenti condizioni operative:

- > funzionamento impianto di essiccazione: 8 ore giorno
- > funzionamento impianto di macinazione scarto cotto: 6 ore

Pertanto, per effetto dell'introduzione dell'impianto di essiccazione il numero di ore giornaliere di funzionamento dell'impianto di macinazione esistente è passato da 8 a 6. La potenzialità effettiva dell'impianto di macinazione è la seguente:

- potenzialità oraria: 28 t/h;
- ore/giorno: **6**;
- quantitativo massimo recuperabile giornalmente (R5): 168 t/g;
- giorni/anno: 250;
- quantitativo massimo teorico recuperabile annualmente (R5) 42.000 t/a;
- quantitativo massimo annuale che si chiede di trattare (R5) **15.000 t/a**

Dall'impianto di macinazione si genera il punto di emissione in atmosfera E1.

L'impianto di essiccazione utilizzato attualmente per l'operazione R12 sui rifiuti codice EER 080202, prodotto dall'azienda SERMAT, è alimentato da un bruciatore a metano di potenza pari a 2.000.000 Kcal/ora.

I rifiuti trattati nell'essiccatoio sono costituiti da fanghi ceramici classificati con codice EER 080202. L'umidità del fango in ingresso è di circa il 25% e in uscita dal trattamento si attesterà intorno al 6%.

La potenzialità effettiva dell'impianto di essiccazione la seguente:

- potenzialità oraria: 10 t/h;
- ore/giorno: **8**;
- quantitativo massimo recuperabile giornalmente (R12): 80 t/g;
- giorni/anno: 250;

- quantitativo massimo recuperabile annualmente (**R12**) **20.000 t/a**;

Il fango essiccato viene attualmente gestito come rifiuto, stoccato in area interna al capannone in cumuli in attesa del conferimento ad aziende ceramiche autorizzate.

Dall'impianto di essiccazione si genera il punto di emissione in atmosfera E2.

Con l'istanza di modifica assunta al Prot. ARPAE n. 128800 del 03/08/2022, la ditta chiede l'inserimento dell'attività di recupero R5 sul rifiuto EER 080202 "fanghi acquosi contenenti materiali ceramici sostituendo l'operazione di recupero R12 (Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) attualmente autorizzata al fine di ottenere dall'attività di essiccazione dei fanghi un prodotto End Of Waste.

Con nota prot. n. 169810 del 17/10/2022, la Ditta ha inoltre richiesto di modificare prescrizione n. 6 della determinazione n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021 che fissa le tempistiche di ripetizione delle prove di accertamento di conformità ai requisiti di prodotto, chiedendo di modificare l'obbligo di effettuazione delle prove con cadenza trimestrale, allineando la periodicità al calendario previsto per per la marcatura CE del materiale.

Le attività di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 non subiranno modifiche, se non limitatamente alla riduzione delle quantità massime stoccate.

ISTRUTTORIA E PARERI

L'istanza di modifica, assunta al protocollo ARPAE n. 128800 del 03/08/2022 con la quale la ditta chiede l'inserimento dell'attività di recupero R5 sul rifiuto EER 080202 "fanghi acquosi contenenti materiali ceramici" per la produzione di impasto ceramico è finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 12.6 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti

Per i rifiuti suddetti, in attuazione dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/06, e così come stabilito dalle "Linee guida per l'applicazione della disciplina End Of Waste di cui all'art.184-ter comma 3-ter del D.Lgs.152/06 – Revisione gennaio 2022" del SNPA (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni del comma 1 di cui alle lettere a) e b) è da ritenersi già verificata e l'istruttoria svolta ha verificato la sussistenza delle condizioni c) e d) e i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che risultano essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati negli allegati EoW.

In riferimento alla richiesta di modificare la prescrizione n. 6 della determinazione n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021, considerato che è entrato in vigore il Regolamento End of Waste per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, emanato con DM 152/22, si ritiene di non accogliere la richiesta in quanto la modifica proposta non risulta coerente con quanto previsto dal Regolamento stesso.

Il presidio territoriale di Maranello/Pavullo di ARPAE ha trasmesso il proprio parere favorevole, assunto agli atti con prot. PG/2022/180874.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata con modalità asincrona, non sono emersi elementi ostativi in merito alla modifica dell'autorizzazione per l'introduzione dell'attività di recupero R5 sul rifiuto codice EER 080202 "fanghi acquosi contenenti materiali ceramici" per la produzione di impasto ceramico.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Riola S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche” (macinazione)

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

- i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali è **ammessa l'operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente R13		Q max recuperabile annualmente R5
		t	mc	t/a
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	400	200	15.000
080202 §	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi da taglio)	300	150	20.000

§ l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

- i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del Dlgs.152/06, per i quali è ammessa **esclusivamente l'operazione di messa in riserva (R13)**, nonché i relativi quantitativi massimi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente R13	
		t	mc
080202 §	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi da taglio)	50	30
101299 §	Rifiuti non specificati altrimenti (fanghi da taglio)		
101213 §	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (fanghi da taglio)		
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico		
101203	Polveri e particolato		
101206	Stampi di scarto		

101299 §	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>scarto crudo formato</i>)		
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		
TOTALE:		50	30

§ l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

4. i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del Dlgs.152/06, per i quali è ammessa **esclusivamente l'operazione di deposito preliminare (D15)**, nonché il relativo quantitativo massimo autorizzato, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente D15	
		t	mc
080202 §	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (<i>fanghi da taglio</i>)		
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		
101213	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (<i>fanghi da taglio</i>)		
101299 §	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>scarto crudo formato</i>)	50	30
101299 §	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>fanghi da taglio</i>)		
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		
TOTALE:		50	30

§ l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero (R5)

5. per il rifiuto identificato con il codice EER 101208 sono autorizzate le attività di recupero R5 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i rifiuti devono provenire direttamente ed esclusivamente da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari e dalle attività strettamente connesse;
 - i rifiuti devono essere costituiti da scarti di piastrelle cotte o sanitari, privi di smalto crudo;
 - non è ammesso il ritiro dei rifiuti da centri di stoccaggio intermedio (operazioni D15, R13 o D13 degli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs.152/06) o da aziende che producono altri tipi di materiale;

6. I rifiuti identificati con il codice EER 101208 di cui all'articolo 2) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutti i "criteri" dettagliati negli allegati:
 - Allegato EOW 1_impasto ceramico;
 - Allegato EOW 2_materiale lapideo;
7. Entro i termini di cui all'art. 8 del D.M 152/2022, come modificato dal DL 29 dicembre 2022 n.198, art. 11 comma 8-undecies, deve essere presentata istanza di adeguamento al D.M 152/2022 per l'attività di recupero R5 effettuata sul codice EER 101208 per l'ottenimento di materiale lapideo.
8. per il rifiuto identificato con il codice EER 080802 sono autorizzate le attività di recupero R5 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i rifiuti devono provenire direttamente ed esclusivamente da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari e dalle attività strettamente connesse;
 - b) non è ammesso il ritiro dei rifiuti da centri di stoccaggio intermedio (operazioni D15, R13 o D13 degli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs.152/06) o da aziende che producono altri tipi di materiale;
 - c) L'attività autorizzata consiste nell'essiccazione di fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (EER 080802) all'interno dell'impianto dedicato;
 - d) Sono ammessi al trattamento unicamente fanghi da taglio e squadratura provenienti da industria ceramica e dalle attività strettamente connesse, composti unicamente da residui di scarto cotto;
 - e) Il fango dovrà essere sottoposto all'essiccazione tal quale senza trattamenti preliminari;
 - f) Tutte le operazioni di stoccaggio e movimentazione devono avvenire all'interno del capannone chiuso;
 - g) Lo stoccaggio dei rifiuti in attesa del trattamento e del fango essiccato deve avvenire nelle aree identificate nell'elaborato grafico "*Planimetria lay-out rifiuti ed emissioni - Agosto 2022*"; tali rifiuti devono essere stoccati in aree fisicamente separate e chiaramente distinguibili da quelle utilizzate per la medesima tipologia di rifiuto per la quale è prevista la sola messa in riserva (R13) per il successivo avvio al recupero presso terzi.
9. I rifiuti identificati con il codice EER 080802 di cui all'articolo 2) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutti i "criteri" dettagliati negli allegati:
 - Allegato EOW 3_impasto ceramico;
10. Tutte le movimentazioni dei prodotti (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o una domanda per il materiale prodotto, sia per mantenere la tracciabilità del prodotto, sia per verificare le tempistiche di permanenza del prodotto all'interno dell'impianto di recupero.
11. Ogni lotto di prodotto, secondo quanto indicato nel Sistema di gestione di cui al punto 15, è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati negli allegati (allegati Dichiarazione di Conformità EOW 1 e EOW2 e Dichiarazione di

Conformità EOW 3); tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno 5 anni, unitamente ai suoi allegati ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.

12. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità alle caratteristiche previste dagli allegati EOW₁, EOW₂ e EoW₃ al presente atto; i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto n. 11.
13. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati o di personale interno adeguatamente formato, e tramite apposito verbale di campionamento, che deve essere disposizione delle Autorità di controllo.
14. I documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
15. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti negli allegati EOW₁, EOW₂ ed EoW₃ deve essere attivo ed operante il sistema di gestione trasmesso ad ARPAE con prot. 128800/2022 (in particolare la procedura PG 02 Rev. 1 di Agosto 2022) ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare precedente.
16. Le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché dei lotti di materiali prodotti EoW saranno quelle previste nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata in allegato.
17. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione dei controllo di conformità, dovranno essere separati e distintamente identificati con apposita cartellonistica, anche indicante "rifiuti lavorati in attesa di verifiche di conformità" e mantenuti distinti tra loro, nonché dai rifiuti in attesa di trattamento.
18. I diversi lotti di End of Waste devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di conformità.
19. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta e ai criteri indicati negli allegati EOW₁, EOW₂ ed EOW₃ al presente atto dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
20. I prodotti EoW dovranno essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza, redatte ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) o da scheda informativa atta a consentire l'uso sicuro della sostanza nel caso in cui non sia richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi del medesimo regolamento.
21. Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti in attesa del trattamento deve avvenire su superficie impermeabile nelle aree identificate nell'elaborato grafico "*Planimetria lay-out rifiuti ed emissioni - Agosto 2022*";

tali rifiuti devono essere stoccati in aree fisicamente separate e chiaramente distinguibili da quelle utilizzate per la medesima tipologia di rifiuto per la quale è prevista la sola messa in riserva (R13) per il successivo avvio al recupero presso terzi.

22. L'attività di macinazione deve essere condotta tenendo chiuse le finestre del capannone poste in alto.
23. Il prodotto chamotte deve essere stoccato separatamente dai rifiuti presenti nell'impianto. Deve altresì essere stoccato separatamente e in modo chiaramente identificabile il prodotto chamotte ottenuto dalla macinazione delle piastrelle cotte da quello ottenuto dalla macinazione dei sanitari.

Prescrizioni inerenti le altre tipologie di rifiuto autorizzate

24. Relativamente ai rifiuti EER 101213 devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) i documenti relativi alla tracciabilità del rifiuto, formulari e registri di carico e scarico, devono riportare la specifica dicitura "fanghi da taglio";
 - b) il rifiuto deve essere gestito con modalità tali da evitare la miscelazione, anche involontaria, della qualità da destinare all'attività R13 con quella da destinare a D15; pertanto, deve essere raccolto presso il produttore o confezionato in idonei contenitori o mediante un'opportuna logistica dei trasporti, tale cioè da assicurare un carico omogeneo per qualità;
 - c) il cumulo dei rifiuti destinati al deposito preliminare (D15) deve essere mantenuto ben separato da quello destinato alla messa in riserva (R13) mediante adozione, come previsto nel progetto approvato con DGP 314 del 26/07/2005, di barriera mobile.
25. I rifiuti identificati con i codici europei 101201, 101206 e 101208 devono provenire esclusivamente dalla fabbricazione di prodotti ceramici e dalle attività strettamente connesse.
26. I rifiuti identificati con i codici EER 101201 e EER 101206 devono essere conferiti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti.
27. I rifiuti identificati con i codici EER 101203, 101206 e 101208 provenienti da attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa devono essere costituiti da frammenti di materiale argilloso cotto e materiale perlitico e conferiti esclusivamente ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti.
28. I rifiuti EER 120117 e EER 120121 (D15 e R13) devono provenire da processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e sabbiatura delle superfici e/o dalla produzione di mole abrasive ed essere conferiti esclusivamente ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti;
29. I rifiuti identificati con il codice europeo 101201 possono essere ritirati solamente se non contenenti smalto crudo.
30. Relativamente ai rifiuti identificati con il codice EER 101299 è ammesso esclusivamente il ritiro delle seguenti tipologie:
- a) fanghi di levigatura gres porcellanato palabile e/o filtropressato;
 - b) scarto crudo formato senza smalto crudo (secondo quanto stabilito dalla Conferenza Provinciale Rifiuti nella DGP 314 del 26/07/2005);
31. relativamente ai rifiuti identificati con il codice europeo 080202 è ammesso esclusivamente il ritiro dei seguenti rifiuti:
- a) fanghi di levigatura gres porcellanato palabile e/o filtropressato;
 - b) fanghi da taglio piastrelle filtropressati e/o palabili.

32. i rifiuti identificati con i codici europei 080202 e 101299 devono provenire da industria ceramica e dalle attività strettamente connesse ed essere conferiti esclusivamente ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti;
33. I rifiuti di cui ai codici 080202, 101208, 101299, 120117, 120121 possono essere conferiti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati allo smaltimento di tali rifiuti, solamente qualora non sia fattibile il loro avvio a recupero. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs.152/2006.
34. Preliminarmente all'avvio a smaltimento dei rifiuti di cui al punto suddetto, la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), la Ragione Sociale dell'azienda ed ubicazione dell'impianto di destinazione.

Prescrizioni generali

35. In conformità all'art. 6 comma 4 delle Norme Tecniche di attuazione del PPGR, è ammesso unicamente lo stoccaggio ed il recupero di rifiuti inerti;
36. Lo stoccaggio dei rifiuti, effettuato in cumuli e/o big-bags, deve avvenire esclusivamente all'interno del capannone, su superficie impermeabile, nelle aree identificate nell'elaborato grafico "Planimetria lay-out rifiuti ed emissioni - Agosto 2022", e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto. È ammessa la collocazione nell'area esterna cortiliva unicamente di un cassone a tenuta coperto adibito al deposito temporaneo degli imballaggi puliti (rifiuti) originati dalle operazioni di sconfezionamento dei rifiuti in ingresso all'impianto.
37. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti in stoccaggio deve essere pari a 5 metri.
38. I rifiuti ritirati nell'impianto devono essere esclusivamente allo stato solido e/o palabile.
39. L'area destinata al conferimento dei rifiuti deve essere distinta da quelle destinate alla messa in riserva e deposito preliminare degli stessi. Tale zona è identificata con l'area adibita al transito e sosta mezzi per la verifica di conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto.
40. I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo; lo stoccaggio deve avvenire in aree distinte e chiaramente identificabili, contrassegnate da apposita cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccato e la destinazione (R13, R5 o D15).
41. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni di tutte le opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, al sistema fognario e alla vasca interrata di accumulo degli eventuali liquidi rilasciati dai rifiuti in stoccaggio, al fine di garantirne nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
42. Periodicamente deve essere effettuata la pulizia della vasca di accumulo degli eventuali liquidi rilasciati dai rifiuti in stoccaggio ed i materiali di risulta devono essere conferiti quali rifiuti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati.
43. Le canaline interne al capannone adibite alla raccolta di eventuali reflui originati dall'attività devono essere sempre mantenute libere, evitando pertanto l'ostruzione delle stesse con i rifiuti gestiti nell'impianto.
44. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, devono essere conservate presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Per i rifiuti sui quali l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, la ditta deve richiedere una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale.

45. Le operazioni di smaltimento devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna; sono fatte salve eventuali disposizioni emanate in attuazione degli articoli 127, 128 e 130 della L.R. 3/99.

ALLEGATO EoW 1 - Impasto ceramico

Codice EER del rifiuto 101208

Processo di recupero 1- R5 tipologia 7.3 DM.05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW 1.1- Impasto ceramico (chamotte)

Utilizzo/Usò dell'EoW 1.1.1- Industria Ceramica

- CRITERI EOW -

- 1) Ai fini dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui al punto 2), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:
 - a) codice **EER 101208** provenienti direttamente ed esclusivamente da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari e dalle attività strettamente connesse;
 - b) i rifiuti devono essere costituiti da scarti di piastrelle cotte o sanitari privi di smalto crudo;
 - c) non è ammesso il ritiro dei rifiuti da centri di stoccaggio intermedio (operazioni D15, R13 o D13 degli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs.152/06) o da aziende che producono altri tipi di materiale;
- 2) L'attività di recupero consiste in
 - macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5] (**punto 7.3.3 a**) dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.);

Preliminarmente alla fase di macinazione è ammessa la cernita finalizzata alla eliminazione di eventuali corpi estranei (ad esempio rottami ferrosi) che possono compromettere il corretto recupero dei rifiuti. I rifiuti originati dalla cernita devono essere conferiti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti; il processo include le operazioni di frantumazione, macinazione e vagliatura.
- 3) il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente (**punto 7.3.4 a**) dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.: impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate, denominato chamotte) dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - essere privo di smalto crudo
 - avere una granulometria mediamente compresa tra 1 mm e 5 mm
- 4) Il prodotto ottenuto deve essere destinato direttamente ed esclusivamente alla produzione di impasti ceramici in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie in industrie ceramiche per la produzione di gres porcellanato e monocottura e/o in ditte produttrici di impasti ceramici da destinare ad industrie ceramiche per la produzione di monocottura e gres porcellanato o in aziende ceramiche per la produzione di sanitari in sostituzione di materie prime quali feldspati. Non è pertanto ammesso il conferimento del prodotto ottenuto ad intermediari o ad aziende che producono altri tipi di materiale. I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e devono essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.
- 5) Deve essere garantita la corretta esecuzione delle periodiche manutenzioni e il corretto funzionamento dell'impianto di macinazione.
- 6) L'accertamento di conformità ai requisiti di cui al punto 3) deve avvenire attraverso una verifica visiva per ogni lotto e attraverso verifiche analitiche con cadenza trimestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Gli esiti delle verifiche analitiche e i relativi campioni (prelevati in conformità alla norma Uni 10802) dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.

ALLEGATO EoW 2 - materiale lapideo

Codice EER del rifiuto 101208

Processo di recupero 1- R5 tipologia 7.3 e 7.4 DM.05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW 1.1- Materiale lapideo

Utilizzo/Usò dell'EoW 1.1.2- Industria Lapidea

- CRITERI EOW -

- 1) Ai fini dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui al punto 2), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:
 - a) codice **EER 101208** provenienti direttamente ed esclusivamente da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari e dalle attività strettamente connesse;
 - b) i rifiuti devono essere costituiti da scarti di piastrelle cotte o sanitari privi di smalto crudo;
 - c) non è ammesso il ritiro dei rifiuti da centri di stoccaggio intermedio (operazioni D15, R13 o D13 degli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs.152/06) o da aziende che producono altri tipi di materiale;

- 2) L'attività di recupero consiste in:

- frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5] (**punto 7.3.3 b**) dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.;

Preliminarmente alla fase di macinazione è ammessa la cernita finalizzata alla eliminazione di eventuali corpi estranei (ad esempio rottami ferrosi) che possono compromettere il corretto recupero dei rifiuti. I rifiuti originati dalla cernita devono essere conferiti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti; il processo include le operazioni di frantumazione, macinazione e vagliatura.

- 3) Il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente (**punto 7.3.4 b**) dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.: materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate - inerte industriale strutturale e non strutturale) dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere privo di smalto crudo
- avere una granulometria mediamente compresa tra 1 mm e 5 mm
- rispettare gli standard prestazionali previsti per gli aggregati da costruzione dal DM 11 aprile 2007 - Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati - e dalle relative norme armonizzate di riferimento, individuate all'allegato 1 dello stesso decreto.

I materiali prodotti, a seconda delle caratteristiche, ad esempio della granulometria, potranno avere prestazioni differenti e diverse norme UNI di riferimento per gli impieghi specifici previsti nell'ambito degli usi consentiti. Nella dichiarazione di conformità del prodotto saranno inserite specificazioni inerenti le denominazioni per lo specifico utilizzo, riportando anche la norma UNI di riferimento per il lotto specifico a cui si riferisce la dichiarazione di conformità.

- 4) Deve essere garantita la corretta esecuzione delle periodiche manutenzioni e il corretto funzionamento dell'impianto di macinazione.
- 5) Il prodotto ottenuto deve essere fra quelli individuati nel DM 11 Aprile 200 - Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati -.

I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo e devono indicare l'uso previsto e le norme tecniche di riferimento relative alle caratteristiche prestazionali del prodotto ed al destino ammesso.

- 6) L'accertamento di conformità ai requisiti di cui al punto 3) deve avvenire attraverso un calendario prove predisposto annualmente dalla ditta in conformità alle norme di cui all'allegato 1 del DM 11 aprile 2007; gli accertamenti analitici dovranno essere effettuati almeno trimestralmente e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Le analisi effettuate comprendono in ogni caso quelle obbligatorie previste dall'allegato 3 del DM 11 aprile 2007 - Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati -.

Gli esiti delle verifiche analitiche e i relativi campioni (prelevati in conformità alle norme UNI di riferimento) dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.

ALLEGATO EoW 3 - Impasto ceramico

Codice EER del rifiuto 080202

Processo di recupero 1- R5 tipologia 12.6. DM.05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW 1.1- Impasto ceramico

Utilizzo/Usò dell'EoW 1.1.1- Industria Ceramica

- CRITERI EOW -

- 1) Ai fini dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui al punto 2), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:
 - a) codice **EER 080202** provenienti direttamente ed esclusivamente da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari e dalle attività strettamente connesse;
 - b) i rifiuti devono essere costituiti unicamente da fanghi da taglio e squadratura provenienti da industria ceramica e dalle attività strettamente connesse, composti unicamente da residui di scarto cotto;
 - c) non è ammesso il ritiro dei rifiuti da centri di stoccaggio intermedio (operazioni D15, R13 o D13 degli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs.152/06) o da aziende che producono altri tipi di materiale;
 - d) i rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche: fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi a matrice allumino-silicatica ed argillosa a base di PbO <25%, B2O3 <20% e CdO <3%. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito a tali caratteristiche;
- 2) L'attività di recupero [R5] per il rifiuto **080202** consiste in:
 - essiccazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5] (**punto 12.6.3 b**) dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.);
- 3) il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente (**punto 12.6.4 b**) dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.): impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - PbO<25%; B2O3<20%; CdO<3%
- 4) Il prodotto ottenuto deve essere destinato direttamente ed esclusivamente alla produzione di impasti ceramici in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie in industrie ceramiche per la produzione di gres porcellanato e monocottura e/o in ditte produttrici di impasti ceramici da destinare ad industrie ceramiche per la produzione di monocottura e gres porcellanato o in aziende ceramiche per la produzione di sanitari in sostituzione di materie prime quali feldspati. Non è pertanto ammesso il conferimento del prodotto ottenuto ad intermediari o ad aziende che producono altri tipi di materiale. I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e devono essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.
- 5) L'accertamento di conformità ai requisiti di cui al punto 3) deve avvenire attraverso verifiche analitiche con cadenza trimestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Gli esiti delle verifiche analitiche e i relativi campioni (prelevati in conformità alla norma Uni 10802) dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EOW 1 e EOW2 -

Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE prot.n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		Referente:
Indirizzo sede legale:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Impianto di recupero unità locale:		
Indirizzo:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____ Sub. _____		

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

- il lotto/partita n. _____ del prodotto/EoW.....consiste in mc. _____ e/o tonn. _____
- tale lotto/partita, come stabilito dal provv. _____, rispetta i criteri specifici dell'allegato _____ della det _____ ed è conforme alle specifiche del Sistema di Gestione adottato dal produttore.
- L'ultima verifica analitica, che si allega, rappresentativa dell'EoW prodotto è stata effettuata il _____ sul campione denominato _____ conservato presso l'impianto per 5 anni.

e dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

_____ li _____

 (Firma e timbro del produttore EoW)

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EOW3

Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE prot.n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		Referente:
Indirizzo sede legale:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Impianto di recupero unità locale:		
Indirizzo:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____ Sub. _____		

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

- il lotto/partita n. _____ del prodotto/EoW:
 - Materiale ceramico essiccato
 consiste in mc. _____ e/o tonn. _____
- tale lotto/partita, come stabilito dal provv. Ai sensi dell' art. 208 D.Lgs. 152/06, rispetta i criteri specifici dell' allegato della _____ ed è conforme alle specifiche del Sistema di Gestione della Qualità EOW adottato dal produttore:
 - o Materiale di provenienza
 - o Requisiti chimici (PbO<25%, B2O3<20%, CdO<3%)
 - o Destinazione
- L'ultima verifica analitica, che si allega, rappresentativa dell'EoW prodotto è stata effettuata il _____ sul campione denominato _____ conservato presso l'impianto per 5 anni.

e dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

Il Firma e timbro del produttore _____

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.